

On.le Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Sezione Staccata di Catania

Rinuncia parziale ai motivi e nuova domanda cautelare

(r.g. n. 3168/2010 – sez. I)

Nell'interesse della sig.na Alessandra ARENA, rappresentata e difesa, per mandato a margine del presente atto, dal Prof. Avv. Fabrizio Tigano (c.f.: TGNFRZ67R02F158M; pec: prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it), nonché, congiuntamente e disgiuntamente, per mandato come in atti, dall'Avv. Giuseppe Pagana, con domicilio eletto in Catania, via Monsignor Ventimiglia n. 228 presso l'Avv. Elisabetta Schillaci,

contro

il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore

l'Università degli Studi di Messina, in persona del Rettore pro-tempore

e nei confronti di

Alessandra Polimeni.

In fatto e in diritto

La ricorrente ha partecipato alle prove di ammissione ai corsi programmati di medicina e chirurgia per l'a.a. 2010-2011 tenutesi il 2 settembre 2010, non classificandosi, all'esito, in posizione utile, ossia al posto n. 364, con punti 35,50.

Con ricorso iscritto al r.g. n. 3168/2010, la stessa ha impugnato gli esiti della selezione in quanto a suo avviso palesemente viziati, chie-


PROCURA

Procura alle liti

Nomino a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio il Prof. Avv. Fabrizio Tigano, conferendogli ogni facoltà come per legge ivi compreso il potere di transigere, riscuotere ed incassare, rinunciare al giudizio e di sostituire a sé altri procuratori.



Vero ed autentico la firma


(Avv. Fabrizio Tigano)

Rispetto a questo motivo, il cui accoglimento determinerebbe l'ammissione alla selezione della ricorrente, tenuto conto delle finalità sopra precisate, non si dà luogo ad alcuna rinuncia.

2. – Quanto al motivo “II – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 del d.p.r. 3 maggio 1957 n. 686 e dell'articolo 14 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487”.

Il motivo censura le modalità di svolgimento della selezione sotto vari profili, invocando essenzialmente la violazione dei principi di segretezza e trasparenza relativamente alla prova selettiva di ammissione, richiamando, all'uopo, le corrette modalità procedurali previste dalla normativa vigente.

Come rilevato da codesto on.le Tribunale, l'accoglimento di siffatto motivo – indubbiamente fondato (come, peraltro, tutti gli altri) – è in grado potenzialmente di travolgere l'intera procedura selettiva. Poiché, tuttavia, come già più volte ricordato, la ricorrente non ha alcun interesse ad ottenere siffatto effetto demolitorio, essendo sua finalità precipua quella di ottenere l'ammissione alla frequenza presso il corso di laurea in Medicina e Chirurgia, la stessa **dichiara, con il presente atto, di rinunciare a tale motivo di ricorso.**

3. – Quanto al motivo “III – Violazione e/o falsa applicazione dei principi generali in tema di pubblici concorsi e del principio di affidamento”.

Con tale motivo, premesso che il test era articolato in 80 domande suddivise in 4 gruppi omogenei con l'onere per il candidato, tra le risposte indicate, di “*individuare una soltanto, scartando le conclusioni*

errate, arbitrarie o meno probabili", si censura il fatto di avere subito una indebita decurtazione di punteggio, senza la quale la ricorrente sarebbe rientrata tra gli ammessi ai corsi, tenuto conto del successivo scorrimento della graduatoria, attualmente giunta fino alla 251° posizione, collocandosi tra il 232° ed il 241° posto con p. 39,00, anziché 35,50.

Come è ormai ampiamente noto – giacché ha dato luogo ad analoghe impugnative promosse da diversi candidati nella stessa condizione della odierna ricorrente – è infatti accaduto che la formulazione di alcuni quesiti sia risultata incomprensibile, che alcuni quesiti siano risultati estranei alla materia indicata, mentre altri prevedevano soltanto risposte errate o, viceversa, più risposte, tutte teoricamente corrette.

Su questo, in atti, è stata depositata una c.t.p., dalla quale risulta inequivocabilmente che ciò si è verificato almeno in 3 casi, ossia:

- a) quesito n. 20: tutte le opzioni di risposta risultano errate;
- b) quesito n. 38: il quesito è posto in modo ambiguo, per cui le risposte esatte sono due e non una;
- c) quesito n. 50: il quesito è formulato in modo improprio, inducendo in errore il candidato (e riguarda, come si vedrà *infra*, una materia non ricompresa nel programma di studio);

Poiché ad ogni risposta esatta doveva essere assegnato 1 punto, alla ricorrente, messa nella impossibilità di rispondere o indotta in errore nella specie, sono stati inopinatamente sottratti ben 3,5 punti. Così, invece del punteggio di 35,50, la stessa avrebbe ottenuto p. 3 per le risposte corrette e non avrebbe subito alcuna decurtazione per le risposte errate, giungendo, come anticipato, al punteggio finale di p. 39,00.

Il motivo deve dunque intendersi nei termini appena ricordati.

4. – Quanto al motivo *“IV – Violazione e falsa applicazione dell'articolo 4 Legge 2 agosto 1999 n. 264 e del D.M. 11 giugno 2010”*.

Con questo motivo si censura la tardiva pubblicazione del bando di selezione in violazione del termine fissato dall'art. 4 l.n. 264/1999, con la conseguente richiesta di annullamento della prova.

Siffatto motivo – anch'esso palesemente fondato – tuttavia, non è in asse con l'effettivo interesse che muove la domanda di annullamento, sicchè, sotto questo profilo, allo stesso, con il presente atto, si dichiara di rinunciare.

5. – Quanto al motivo rubricato *“IV – Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del D.M. 11 giugno 2010 nella parte in cui prevede che la prova verte in ottanta quesiti su argomenti di cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica, del d.p.r. 9 maggio n. 487 e dell'articolo 4 Legge 2 agosto 1999 n. 264. Eccesso di potere per omessa predeterminazione dei criteri di valutazione della prova”*.

Tale motivo va inteso come una propaggine ed una ulteriore esplicazione del motivo *“III – Violazione e/o falsa applicazione dei principi generali in tema di pubblici concorsi e del principio di affidamento”*, del quale condivide fundamentalmente l'ispirazione e le finalità, al punto che si fa riferimento al quesito n. 50 quale esemplificazione degli errori commessi nella somministrazione di alcune domande.

Tale motivo, dunque, va inteso nei limiti già sopra precisati, nel senso che esso mette in evidenza una ulteriore ragione per la quale alcu-

ni quesiti, in particolare il n. 50, vista la loro mancata attinenza al programma fissato per le prove, andava(no) computati a favore del candidato, non a suo sfavore.

Nuova domanda cautelare ex art. 58 c.p.a.

In relazione alla sopravvenuta modifica del *thema decidendum* rispetto a quanto rilevato da codesto on.le Tribunale nella propria precedente ordinanza n. 230/2011, si stima legittima ed ammissibile la riproposizione della domanda cautelare, essendo mutate, nel contempo, anche alcune circostanze di fatto: lo scorrimento della graduatoria, infatti, è giunto fino alla posizione 251 (p. 38,50).

In tesi, l'odierna ricorrente rivendica un punteggio di 39,00, dal quale discenderebbe la sua collocazione tra il 232° ed il 241° posto, sicchè essa vanta un indubbio interesse concreto sopravvenuto alla revisione in senso favorevole della precedente decisione cautelare.

E' altrettanto evidente l'urgenza di una siffatta pronuncia, dandosi che a settembre avranno luogo le nuove prove selettive per l'accesso ai corsi dell'a.a. 2011-2012, al punto da suggerire, laddove l'Ecc.mo Collegio lo ritenga opportuno, una decisione in forma breve.

Non sembra, invero, inutile fare rilevare che, frattanto, la sig.na Arena si è resa parte diligente, ha frequentato diversi corsi, ha superato l'esame di Fisica (corso libero) ed ha frequentato il corso di Istologia ed Embriologia, il cui esame dovrà sostenere prossimamente. Dunque, un atteso accoglimento della presente istanza cautelare premierebbe un soggetto dotato di capacità, volontà e applicazione, che non si è "seduto" in attesa della decisione in sede giurisdizionale. Seppure ciò non at-

tenga direttamente al profilo del danno grave ed irreparabile, non vi è dubbio che, sul piano dell'interesse pubblico, non sembra esservi alcuna ragione per escludere un soggetto così volenteroso e pieno di iniziativa dalla prosecuzione dei propri studi e la realizzazione dei propri progetti.

P.Q.M.

Si insiste nelle domande di cui al ricorso introduttivo come precisate e parzialmente rinunciate con il presente atto, a mezzo del quale altresì si propone, in relazione alle mutate circostanze di fatto e di diritto, una nuova domanda cautelare ex art. 58 c.p.a. al fine di ottenere la ammissione con riserva alla frequenza al corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Messina per l'a.a. 2010-2011.

Con ogni statuizione consequenziale.

Messina-Catania, 29 giugno 2011



(Prof. Avv. Fabrizio Figano)

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Prof. Avv. Fabrizio Tigano, con studio in Messina, Via Risorgimento n. 172, in qualità di rappresentante e difensore della Sig.ra Alessandra ARENA, debitamente autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina con delibera datata 31 marzo 2010 n° 42, ha oggi notificato ai sensi della Legge 21 gennaio 1994 n. 53 il suesteso atto previa iscrizione al numero 75 del registro cronologico al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, Via Vecchia Ognina, 149, Catania 95100, ivi spendendone copia conforme all'originale con racc.ta A.r. n.76345551510-5 del 30 giugno 2011, spedita dall'Ufficio postale di Messina Ag. N.5.

Messina, 30 giugno 2011

(Prof. avv. Fabrizio Tigano)



RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Prof. Avv. Fabrizio Tigano, con studio in Messina, Via Risorgimento n. 172, in qualità di rappresentante e difensore della Sig.ra Alessandra ARENA, debitamente autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina con delibera datata 31 marzo 2010 n° 42, ha oggi notificato ai sensi della Legge 21 gennaio 1994 n. 53 il suesteso atto previa iscrizione al numero 76 del registro cronologico all'Università degli Studi di Messina, in persona del Rettore p.t., domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, Via Vecchia Ognina, 149, Catania 95100, ivi spendendone copia conforme all'originale con racc.ta A.r. n.76345551509-3 del 30 giugno 2011, spedita dall'Ufficio postale di Messina Ag. N.5.

Messina, 30 giugno 2011

(Prof. avv. Fabrizio Tigano)



RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Prof. Avv. Fabrizio Tigano, con studio in Messina, Via Risorgimento n. 172, in qualità di rappresentante e difensore della Sig.ra Alessandra ARENA, debitamente autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina con delibera datata 31 marzo 2010 n° 42, ha oggi notificato ai sensi della Legge 21 gennaio 1994 n. 53 il suesteso atto previa iscrizione al numero 77 del registro cronologico, alla Sig.ra POLIMENI Alessandra, Reggio Calabria 89123 in c.da Pietrastorta Condera n. 53, ivi spendendone copia conforme all'originale con racc.ta A.r. n.76345551508-1 del 30 giugno 2011, spedita dall'Ufficio postale di Messina Ag. N.5.

Messina, 30 giugno 2011

(Prof. avv. Fabrizio Tigano)

